



STATUTO

COMUNE DI BERZO INFERIORE (BS)

- **adottato dal consiglio comunale con deliberazione n. 34 del 11/06/91**
- **modificato con deliberazione consiliare n. 51 del 12/09/91**
- **aggiornato con deliberazione consiliare n. 65 del 04/11/99**
- **aggiornato con deliberazione consiliare n.15 del 09/09/13**
- **modificato con deliberazione consiliare n. 12 del 23/04/18**

STATUTO

Art. 1 – Principi fondamentali

Il Comune di Berzo Inferiore è ente territoriale locale autonomo nell'ambito dell'unità ed indivisibilità della Repubblica sancita dalla costituzione e secondo i principi delle leggi statali e della regione.

Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove l'ordinato sviluppo.

Il Comune esercita funzioni proprie nonché quelle attribuite o delegate da leggi statali e regionali.

L'autonomia della comunità si esprime e si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2 – Finalità

Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, economico, sociale, della comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

Esso realizza le proprie finalità avvalendosi degli strumenti programmatori e concorre per la parte di propria competenza alla determinazione dei programmi dello stato e della regione.

Il Comune, inoltre, garantisce la partecipazione dei cittadini – anche in forma associativa – alle scelte ed alla gestione politica della comunità e rivolge un'attenzione speciale ai seguenti settori:

Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico: adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
4. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'art.3 – commi 5.6.7.8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire per ciascun obiettivo, l'apporto dei Sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Partecipazione, decentramento, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 6 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.
3. Il Comune per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, adotta il decentramento per circoscrizioni ed attua idonee forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

Servizi Pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:
 - a) La costituzione d'aziende municipalizzate;
 - b) La partecipazione a consorzi ed a società per azioni a prevalente capitale pubblico;
 - c) La stipulazione d'apposita convenzione con altri comuni, interessati alla gestione del servizio;
 - d) La concessione a terzi;
 - e) Apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo affettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume, e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di Enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art.7, comma 5, della Legge 8 giugno 1990, n.142.
4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento, di cui all'art.79, comma 3, del presente Statuto che dovrà, altresì prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
6. Il sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art.3 – Albo Pretorio

Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico uno spazio apposito da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. La pubblicazione deve assicurare l'accessibilità e la facilità alla lettura.

Art.4 – Organi del Comune

Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Art.5 – Il Consiglio Comunale

È organo elettivo e collegiale. Le modalità d'elezione, il numero dei consiglieri, la durata in carica, la posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Le dimissioni della carica di Consigliere comunale sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio.

Esse sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.

Divengono efficaci non appena adottata dal Consiglio la relativa surroga che deve avvenire entro 20 giorni dalla presentazione delle dimissioni.

Art.5 bis – Istituzione della figura del Consigliere aggiunto

Viene istituita la figura di consigliere aggiunto nella misura di n. 4 consiglieri nominati dal Sindaco, scelti tra i cittadini residenti nel Comune di Berzo Inferiore, tra i candidati e non risultati eletti all'ultima tornata amministrativa comunale, in possesso di tutti i requisiti prevista dalla normativa.

Il Consigliere aggiunto ha titolo a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Comunale, ha diritto di informazione preliminare sugli oggetti trattati, con diritto di parola sugli argomenti scritti all'ordine del giorno. Tale diritto non comprende quello di presentare emendamenti, ordini del giorno, mozioni, interpellanze ed interrogazioni. Può assumere deleghe dal Sindaco per materie specifiche.

Il consigliere aggiunto non entra a far parte del quorum strutturale e funzionale del Consiglio Comunale.

Il consigliere aggiunto rimane in carica per la durata del mandato amministrativo del Consiglio Comunale.

Art.6 – Competenze ed attribuzioni

Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari. Esso informa l'azione dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione stabilendo il necessario raccordo con la programmazione regionale, provinciale e statale. In particolare il consiglio comunale;

- Rappresenta la collettività
- Determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Ente
- Controlla la corretta attuazione degli indirizzi
- Svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi statali, con particolare riferimento alla legge n.142/90, e regionali, nonché dal presente Statuto.

In particolare compete al Consiglio la nomina dei Rappresentanti del Consiglio stesso, presso Enti, Aziende, Istituzioni, qualora la legge, espressamente lo preveda.

Gli atti deliberativi delle sedute consiliari sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale.

Art.7 – Regolamento consiliare

Il Regolamento adottato dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, disciplina i poteri ed i doveri del consigliere, nonché la costituzione dei gruppi consiliari, e la procedura delle dimissioni e di accesso agli uffici ed agli atti dell'Ente. Il Regolamento consiliare, inoltre disciplina la procedura di formulazione dell'ordine del giorno, le modalità ed i termini di convocazione del consiglio, sia in sessione ordinaria che straordinaria, la formulazione e consegna degli avvisi di convocazione, nonché delle modalità di svolgimento delle sedute, i procedimenti di approvazione degli atti, nonché i casi di svolgimento della seduta segreta o delle votazioni a scrutinio segreto, nonché il numero e funzionamento delle commissioni permanenti.

Art.8 – Commissioni Comunali

Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee, speciali. Il Regolamento ne disciplina il numero, le materie di competenza, il funzionamento, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale.

Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, sindaco, assessori, organismi associativi e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

Le Commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta essi lo richiedono. Il Consiglio Comunale può costituire commissioni d'inchiesta su argomenti di pubblico interesse e, comunque, strettamente connessi all'attività amministrativa del Comune. Con la delibera costitutiva della commissione d'inchiesta il consiglio comunale disciplina anche i poteri e le modalità di funzionamento di essa.

Art.9 – Compiti delle commissioni

Alle commissioni permanenti spetta l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale. Il Regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- Nomina del Presidente della Commissione
- Procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune
- Forme per l'esternazione dei pareri in ordine a quelle iniziative sulle quali, per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione
- I metodi, procedimenti, termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche, elaborazione di proposte.

Art.10 – La Giunta Municipale

La Giunta Municipale è l'organo di governo del comune.

La Giunta collabora col Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali ispirandosi al principio della trasparenza e dell'efficienza.

Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale. Esamina collegialmente gli argomenti da sottoporre al Consiglio Comunale.

Art.11 – Composizione

La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero due assessori, tra cui un Vice Sindaco.

Il Sindaco potrà designare assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

Gli assessori esterni hanno facoltà di partecipare alle sedute del consiglio comunale e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

In conformità al disposto della L. 125/1991 ed in recepimento del principio della “pari opportunità” in essa sancito, nella Giunta e negli organi collegiali del Comune si tenderà ad assicurare la presenza di entrambi i sessi.

Art.12 – Prerogative

La Giunta è nominata dal Sindaco nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla sua elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo che il Consiglio discute ed approva in apposito documento. Le cause d’ineleggibilità e d’incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l’organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

Oltre ai casi di incompatibilità previsti dal secondo comma non possono far parte della Giunta: il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art.13 – Funzionamento della Giunta

La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede e stabilisce l’ordine del giorno tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

Gli atti deliberativi sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale.

Art.14 – Attribuzioni

Alla Giunta comunale compete l’adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nell’esclusiva competenza consiliare.

La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali coi quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell’esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

La Giunta, in particolare, nell’esercizio di attribuzioni di governo:

- Propone al consiglio i regolamenti;
- Approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al sindaco o al segretario;
- Elabora linee d’indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- Assume attività d’iniziativa, d’impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- Elabora e propone al consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
- Nomina commissioni per le selezioni pubbliche riservate;
- Adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere dell’apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione delle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
- Propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
- Autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;

- Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- Approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio.

La Giunta, inoltre, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

- Decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;
- Fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato sentito il segretario comunale;
- Determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal consiglio, sentito il revisore del conto.

La Giunta dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti salvo si tratti di lasciti e donazioni relativi a beni immobili per i quali trova applicazione l'art.32 c.2 – lett. m) – Legge n. 142/1990.

Art.15 – Il Sindaco

È il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, soprintendenza, amministrazione.

Ha competenza, e poteri d'indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali - esecutive.

La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi d'incompatibilità e d'ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Art.16 – Attribuzioni del Sindaco quale organo di amministrazione

- Convoca e presiede il consiglio comunale e la giunta; ne fissa l'ordine del giorno; ne stabilisce il giorno di adunanza.
- Ha la rappresentanza generale dell'Ente.
- Assicura l'unità d'indirizzo della Giunta Municipale promovendo e coordinando l'attività degli assessori.
- Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi comunali.
- Ha facoltà di delega.
- Indice i referendum comunali.
- Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune riferendone al consiglio.
- Ha la rappresentanza in giudizio del comune e, salva ratifica della giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.
- Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.
- Adotta ordinarie ordinanze.
- Rilascia autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie.
- Emette provvedimenti in tema di occupazione d'urgenza, espropri che la legge, genericamente, assegna alla competenza del comune.
- Sentita la giunta, assegna gli alloggi in edilizia residenziale pubblica.

- Approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali.
- Adotta provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal Regolamento alle attribuzioni della giunta e del segretario comunale.
- Determina, sentita la giunta, gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali.
- Invia all'Ufficio del segretario comunale l'atto di dimissioni affinché il consiglio comunale prenda atto della decadenza della giunta.
- Stipula, e sottoscrive in rappresentanza dell'Ente i contratti già conclusi quando manchi nel Comune una figura direttiva ausiliaria del Segretario Comunale.

In conformità all'art.13 della legge n.81/1993:

sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione, alla revoca, dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni.

Tali nomine e designazioni debbono avvenire entro 45 giorni dall'insediamento o entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art.51 della legge n.81/1993, nonché dallo Statuto.

Art.17 – Attribuzioni di vigilanza

- Acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti anche riservati.
- Promuove direttamente, o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune.
- Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune.
- Collabora col revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni.
- Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che, uffici, servizi, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art.18 – Attribuzioni di organizzazione

- Determina gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento.
- Quando la richiesta sia formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione.
- Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi.
- Propone argomenti da trattare e dispone con atto formale la convocazione della giunta e la presiede.
- Ha potere di delega, generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori.
- Delega la sottoscrizione di particolari, specifici atti, non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori, al segretario comunale.
- Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art.19 – Vicesindaco

Il Sindaco nomina i componenti la Giunta tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

In caso di assenza, temporaneo impedimento, sospensione dall'esercizio della funzione, adottata ai sensi dell'art.15 – comma 4 bis L. n. 55/1990, come modificata dalla legge 16/1992, il Sindaco viene sostituito dal Vice – Sindaco.

Delle deleghe rilasciate al vice – sindaco ed agli assessori dev'essere fatta comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Art.20 – Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale è posto al vertice dell'apparato burocratico del Comune. L'ambito delle sue competenze e delle conseguenti responsabilità è stabilito dalla legge.

Art.21 – Vicesegretario del Comune

Un funzionario direttivo in possesso di laurea – oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto – può essere incaricato dalla Giunta Comunale di funzioni “vicarie” od “ausiliarie” del Segretario Comunale, da assolvere unicamente in caso d'assenza o impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'Ufficio.

La nomina a vice – segretario può avvenire in base ai requisiti previsti per l'accesso alla qualifica iniziale di Segretario Comunale e predeterminati dal Regolamento Organico.

Art.22 – Principi strutturali ed organizzativi

L'Amministrazione del comune si attua mediante una attività per obiettivi e dev'essere informata ai seguenti principi:

- Organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti obiettivo e per programmi.
- Analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato.
- Individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti.
- Superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
- Il Regolamento individua le forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art.23 – Struttura

L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art.24 – Personale

Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alla legge ed allo statuto.

Il Regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

- Struttura organizzativo–funzionale
- Dotazione organica

- Modalità d'assunzione e cessazione dal servizio
- Diritti–doveri e sanzioni
- Modalità organizzative della commissione di disciplina
- Trattamento economico.

Art.25 – Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art.26 – Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art.27 – Azienda speciale

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, fra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art.28 – Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo di apposito piano tecnico – finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi. regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione
2. Il Regolamento di cui al precedente comma 1° determina, altresì, la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con il rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

Art.29 – Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per la elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art.30 – Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art.31 – Il direttore

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla giunta con le modalità previste dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art.32 – Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
3. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del sindaco, o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art.33 – Società a prevalente capitale locale

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art.34 – Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

CONTROLLO INTERNO

Art.35 – Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. È facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art.36 – Revisore del conto

1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibile, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.a.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

FORME COLLABORATIVE

Art.37 – Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art.38 – Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art.39 – Consorzi

1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art.38, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art.40 – Unione di Comuni

In attuazione del principio di cui al precedente art.39 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art.41 – Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per la attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

- determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
- assicurare il coordinamento di ogni connesso adempimento.

3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.42 – Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art.43 – Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il Consiglio detta apposito Regolamento per disciplinare la procedura.

Art.44 – Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 60 giorni dal Sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art.45 – Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse o per esporre comuni necessità.
2. Il Regolamento di cui al terzo comma dell'art.58 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 60 dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art.46 – Proposte

1. Almeno 100 cittadini elettori possono sollecitare il Consiglio a prendere in esame proposte per l'adozione di atti amministrativi.

La proposta è rivolta al Sindaco che entro 60 giorni la sottopone all'organo competente (Consiglio) per gli opportuni provvedimenti.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art.47 – Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 50, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal consiglio comunale.

Art.48 – Associazioni

1. La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art.49 – Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art.50 – Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo.

Art.51 – Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

REFERENDUM – DIRITTI DI ACCESSO

Art.52 – Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 30% del corpo elettorale;
 - b) il Consiglio Comunale.
4. Il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art.53 – Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art.54 – Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati e sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art.55 – Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e delle pubblicazioni all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. Il Consiglio adotta apposito Regolamento per rendere effettivo il diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art.26 – Legge 7 agosto 1990, n.241.

Art.56 – Il difensore civico

È istituito l'ufficio del difensore civico, garante dei diritti dei cittadini singoli ed associati per il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell'operato dell'amministrazione. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione della Giunta.

Egli resta in carica con la stessa durata del consiglio che lo ha eletto esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

Prima del suo insediamento presta giuramento nelle mani del sindaco, con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del bene pubblico".

Art.57 – Incompatibilità e decadenza

La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia d'indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

La carica di difensore civico è incompatibile:

- con quella di consigliere comunale;
- con lo status di membro del parlamento, di consigliere regionale e provinciale;
- con la carica di membro del CO.RE.CO;
- con la carica di amministratore di enti o aziende comunque dipendenti o sovvenzionati dal Comune;
- con la qualifica di ministro di culto.

Non possono essere nominati difensori civici gli ex consiglieri comunali uscenti, i magistrati amministrativi ed ordinari titolari di uffici nel cui distretto ha sede il territorio comunale.

La carica di difensore civico non è rinnovabile e può essere revocata dal consiglio comunale solo per motivate gravi ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza d'una delle cause di ineleggibilità indicate in precedenza.

La decadenza è pronunciata dal consiglio su proposta d'uno dei consiglieri comunali.

Art.58 – Organizzazione e funzionamento

1. Con apposito regolamento il consiglio comunale disciplina le modalità di nomina, revoca, decadenza e dimissioni del difensore civico nonché i rapporti con gli organi e gli uffici comunali, le procedure ed i limiti di intervento, la dotazione organica e la sede nonché la relativa indennità e spese di funzionamento.

FUNZIONE NORMATIVA

Art.59 – Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 30% dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare (art.51).
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art.60 – Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dell'art.60 del presente statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art.61 – Adeguamento delle fonti normative comunali e leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n.142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art.62 – Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio.
Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.
4. Il sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per finalità di cui al comma 2 dell'art.38 della legge 8 giugno 1990, n.142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art.63 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.